

# COMUNE DI ASSORO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

## COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 4

## Oggetto:

# APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 09:00 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
GIUNTA PAOLA	Vice Sindaco		Χ
MONTAGNA ANTONIO	Assessore	X	
LA PORTA ANGELO	Assessore	X	
BANNO' ROSANGELA	Assessore		X

### Presiede il Sindaco DOTT. ANTONIO LICCIARDO Partecipa il Segretario DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

#### PREMESSO che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1º gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il <u>D.Lgs. n. 118/2011</u> recependo gli esiti della sperimentazione ed il <u>D.Lgs. n. 267/2000</u>, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

#### RILEVATO che il TUEL:

- all'art. 151, comma 1, prevede che: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- all'art. 170, comma 1, prevede che: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione";
- all'art. 170, comma 5, prevede che: "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- all'art. 174, comma 1, prevede che: "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità";

VISTO, in particolare, il comma 6 del predetto articolo 170 del <u>D.Lgs. 267/2000</u> che, con riferimento agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevede una versione semplificata del Documento Unico di programmazione così come meglio precisato nel punto 8.4 dall'allegato n. 4/1 del <u>decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</u>, e successive modificazioni;

- VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015, con la quale è stato precisato che: "Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta:
- 1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio "per le conseguenti deliberazioni". Pertanto, il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:
- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.
- La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;
- 2) l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere "le conseguenti deliberazioni". Il termine del 15 novembre per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;
- 3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- 4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- 5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al <u>D.Lgs. 118/2011</u>;
- 6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- 7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.
- 8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.
- 9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata";

RICHIAMATO, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del <u>D.Lgs. n.</u> 118/2011), il quale prevede che:

- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- il contenuto del punto 8.4 del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al <u>D.Lgs. 118/2011</u> e successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento "semplificato" vengono forniti alcuni aspetti da approfondire al fine di individuare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

DATO ATTO, altresì, che il DUP contiene, oltre alla definizione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, i seguenti documenti:

- 1. il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- 2. il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007;
- 3. il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
- 4. il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;
- 5. il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011.

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione dell'allegato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (allegato 1);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il <u>D.Lgs. n. 118/2011</u>; VISTO lo Statuto Comunale; RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- **I.** Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- **II.** Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;
- **III.** Di presentare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) semplificato 2024-2026 al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione;
- IV. Di trasmettere la presente al revisore unico per il parere di competenza;
- V. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

### Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

# DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

## Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;  ${}^\star$ 

# DOTT.SSA RUFFETTO MARIA

## Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

# VICINO FILIPPO

## **Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

## DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco

L'Assessore anziano

II Segretario

DOTT. ANTONIO LICCIARDO

DOTT. ANTONIO MONTAGNA DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

# SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal gior	
Dalla residenza Comunale li	II Segretario DOTT. FILIPPO ENSABELLA
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  Dalla residenza Comunale li	II Segretario DOTT. FILIPPO ENSABELLA
Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:	

# **ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: - E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17/01/2024 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991. Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

II Segretario
DOTT. FILIPPO ENSABELLA